Prodotti tessili

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti tessili è disciplinata, a partire dall'8 maggio 2012, dal Regolamento UE n. 1007/2011.

Indicazioni dell'etichetta

In tutta l'Unione europea, i prodotti tessili per essere posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un'etichetta saldamente fissata che indichi:

- la **composizione fibrosa**: sulle etichette deve essere obbligatoriamente riportata la composizione fibrosa del prodotto utilizzando le denominazioni delle fibre elencate nell'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. Queste informazioni devono essere riportate in lingua italiana, per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni), con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili e in ordine decrescente di peso;
- l'eventuale **presenza di parti non tessili di origine animale**, da indicare obbligatoriamente con la seguente frase: "Contiene parti non tessili di origine animale". Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma nel caso lo si faccia utilizzando termini quali "pelle", "pelliccia", "cuoio" è necessario applicare il d.lgs 68/2020;
- il **responsabile dell'immissione in commercio**: il Codice del Consumo prescrive espressamente che siano riportati l'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore (denominazione, ragione sociale, marchio registrato dell'azienda, indirizzo) e il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

Documenti commerciali

Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose devono essere indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento.
Nelle fasi antecedenti la vendita al consumatore finale, l'etichetta può essere sostituita dai documenti commerciali che devono riportare i dati e le denominazioni fibrose previste all'allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011. È ammesso l'utilizzo di abbreviazioni tramite l'utilizzo di un codice meccanografico, purché sullo stesso documento ne sia spiegato il significato commerciale.

Obblighi degli operatori

Il **fabbricante** all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile. Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'**importatore**.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il **distributore** garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

Il 4 gennaio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 190/2017 che innova il quadro sanzionatorio previsto

per le violazioni in materia di etichettatura dei settori tessile e calzaturiero.

Non cambiano le regole di etichettatura contenute per il settore tessile nel Regolamento UE 1007/2011 e per il settore calzaturiero nella direttiva 94/11/CE recepita in Italia con DM 11/4/1996 cambiano solo le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme.

In particolare vengono introdotte nell'ordinamento italiano le sanzioni applicabili per la vendita di calzature prive di etichetta o con etichetta non conforme, innalzate le sanzioni applicabili per la vendita di prodotti tessili privi di etichetta o con etichetta non veritiera o non conforme, viene prevista una specifica sanzione da applicare per le vendite on line in assenza delle informazioni sulla composizione ma anche per la presentazione di prodotti su cataloghi e prospetti e introdotta una sanzione applicabile nel caso il produttore/importatore non ottemperi ai provvedimenti di conformazione dell'etichetta o di ritiro dei prodotti dal mercato emessi dall'autorità di vigilanza (Ministero delle imprese e del made in Italy).

Le sanzioni previste in caso di violazione degli obblighi di legge per il settore tessile

Segnalazione di non conformità
L’acquirente di un prodotto tessile, qualora ritenga di ravvisare una **diversa composizione** rispetto a quanto dichiarato in etichetta, può richiedere lo svolgimento delle analisi sul prodotto tessile acquistato, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 883/1973.
È necessario presentare alla Camera di commercio, oltre al prodotto, **un'istanza completa di**:

- **dichiarazione di garanzia** (dichiarazione scritta, rilasciata dal venditore su richiesta dell’acquirente contenente la corrispondenza delle indicazioni riportate sull’etichetta con quelle riportate sulla fattura, il nome o la ragione sociale e l’ubicazione dell'esercizio in cui è stato acquistato il prodotto, il nome dell'acquirente, la descrizione del prodotto acquistato e dei mezzi adottati per garantire la sua identificazione, la sottoscrizione del venditore, la data del rilascio);
- **deposito cauzionale** pari a euro 126,55 da versare tramite **SIPA** [1] (Sistema informatizzato dei pagamenti delle PA).
  Per pagare, clicca su SIPA [1] e seleziona dal menù a tendina "Servizio" la voce "**Verbali sanzioni amministrative**", inserendo nel campo "Causale" "**Richiesta di analisi tessili**".

- **Per segnalare casi di non conformità compila il modulo di segnalazione** [2]

Allegati modulo_segnalazione-prodotto-tessile-non-conforme.pdf [2]

Ultima modifica: Mercoledì 19 Giugno 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating Nessun voto

Rate

Source URL: https://www.irpiniasannio.camcom.it/prodotti-tessili

Collegamenti
[1] https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAIS
[2] https://www.irpiniasannio.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/modulo_segna

lazione-prodotto-tessile-non-conforme_0.pdf